

COMMISSIONE II
RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE

XXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **AMBROSINI**

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	135
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Passaggio dell'amministrazione delle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea al Ministero degli affari esteri. (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>). (2501)	135
PRESIDENTE	135, 136, 137
CHIOSTERGI	136
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	136
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	137

La seduta comincia alle 9,20.

GIACCHERO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri interverrà alla prossima seduta della Commissione, fissata per venerdì prossimo, per riferire sui lavori della Conferenza di Lisbona.

Dopo l'ultima riunione della Commissione, vi sono state le dichiarazioni del Maresciallo Tito nei riguardi del territorio libero di Trieste. Credo superfluo sottolineare come siano da respingersi le proposte in esse contenute, giacché, come è stato in tante occasioni ripetuto dal Governo ed approvato da questa Commissione e dall'Assemblea, nessuna trattativa è possibile se non sulla base della Dichiarazione tripartita del 20 marzo 1948, che riconobbe il carattere italianissimo delle popolazioni di quel territorio ed il loro diritto di rientrare a fare parte del territorio nazionale. (*Segni di consenso*).

Discussione del disegno di legge: Passaggio dell'amministrazione delle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea al Ministero degli affari esteri. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (2501).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Passaggio dell'amministrazione delle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea al Ministero degli affari esteri », del quale io stesso sono relatore.

Nell'iniziare l'esame di questo disegno di legge, già approvato dal Senato, il nostro pensiero non può non andare a tutta l'azione che l'Italia ha svolto con continuità ed efficacia in tutti i suoi territori africani, per quanto si riferiva alla loro valorizzazione e trasformazione nel campo economico e sociale, e in quello dell'assistenza, della beneficenza ed anche dell'istruzione e non soltanto rispetto

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

alle scuole italiane, ma anche alle scuole dei nativi per l'insegnamento del diritto e delle consuetudini locali e per la creazione di scuole indigene sia in Eritrea che in Libia, dove, per la prima volta, furono istituite dall'Italia le scuole islamiche.

In seguito agli avvenimenti ben noti e da noi in varie occasioni accolti come una necessità determinata dall'iniquo Trattato di pace, si è determinata una situazione per cui l'amministrazione delle scuole italiane veniva gestita dalla potenza occupante. In seguito ad uno scambio di note, il 5 gennaio 1951 si venne a creare una nuova situazione per cui, col riconoscimento delle Nazioni Unite, l'amministrazione di queste scuole è stata affidata nuovamente all'Italia.

Il disegno prevede agli articoli 1 e 2 le diverse situazioni: il primo tratta dell'amministrazione delle scuole secondarie italiane della Libia, situazione che si è definita in base allo scambio di note a cui ho accennato; il secondo, invece, si riferisce al funzionamento delle istituzioni culturali e delle scuole elementari della Libia e della Eritrea la cui competenza viene ad essere trasferita, col 1 luglio 1951, al Ministero degli esteri.

Questa, dunque, è la sostanza del disegno di legge: giacché quei territori non fanno più parte del territorio nazionale italiano, ma costituiscono veri e propri Stati esteri, è evidente che anche l'amministrazione delle scuole e tutti gli affari relativi debbano essere trasferiti, anche dal punto di vista giuridico, alla competenza del Ministero degli affari esteri. Conseguentemente, a tutto il personale delle scuole stesse saranno applicate le norme legislative che si riferiscono alle scuole italiane all'estero e più precisamente le norme del regio decreto 12 febbraio 1940 n. 540 e successive modificazioni.

L'articolo 4 stabilisce che il personale riceverà tale trattamento dalla data in cui l'amministrazione delle scuole e delle istituzioni culturali verrà assunta dal Governo italiano, mentre l'articolo successivo detta opportune norme per il trattamento del personale stesso nel periodo precedente alla entrata in vigore del presente disegno di legge: forse si tratta di una norma superflua, ma non è male che il legislatore chiarisca un punto che può dare luogo a dubbi. Per l'esattezza, l'articolo 5 stabilisce che, fino alla data in cui l'amministrazione delle istituzioni e delle scuole non verrà assunta dal Governo italiano, per il personale continua ad applicarsi il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, e successive modificazioni.

L'articolo 6, infine, riguarda l'onere finanziario della legge al quale si provvederà col trasferimento nel bilancio del Ministero degli esteri dei fondi iscritti nel bilancio dell'Africa italiana per l'esercizio 1951-52. Poiché, poi, tale fondo non è sufficiente, si provvederà al maggiore onere con la riduzione, per l'importo necessario, dello stanziamento del capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Concludendo, ricordo che sia la Commissione IV (Finanze e tesoro), che la Commissione VI (Istruzione) hanno espresso parere favorevole a questo disegno di legge, la cui approvazione raccomando ai colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. Già altre volte ho avuto occasione di rilevare che troppo spesso avviene che disegni di legge sottoposti alla nostra approvazione abbiano effetto retroattivo. È una forma di irregolarità che sarebbe bene evitare per il buon costume parlamentare e per rispetto ai principi costituzionali e legislativi che regolano tutto il sistema giuridico italiano.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Questa volta non dipende dal Governo.

CHIOSTERGI. Io non intendo ricercare le cause dell'inconveniente: intendo soltanto segnalarlo perché da chi di dovere si faccia il possibile per evitarlo.

Per quanto riguarda il merito della questione, non posso che associarmi alle parole dell'onorevole Ambrosini. Evidentemente, sottolineando l'opera di civiltà che l'Italia ha sempre svolto in tutta l'Africa italiana, anche e soprattutto attraverso le scuole e le istituzioni culturali, non c'è in noi nessun residuo di quel colonialismo che riteniamo del tutto sorpassato ed estraneo ai principi che regolano la vita della nostra repubblica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per quanto riguarda il merito della legge, anche il Governo non ha nulla da aggiungere alla esauriente illustrazione del Presidente Ambrosini, alle cui osservazioni si associa pienamente.

Per quanto concerne la osservazione di carattere giuridico fatta dall'onorevole Chiostergi (col quale sono d'accordo nel ritenere che per l'Italia il colonialismo è finito sia nella forma che nella sostanza) devo fare rilevare che il Governo è d'accordo sulla op-

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

portunità che le leggi vengano approvate tempestivamente in modo che non si sia costretti ad attribuire ad esse un effetto retroattivo. Qualche volta l'inconveniente può anche essere dipeso dal Governo. In questo caso, però, come ho detto, il Governo non è responsabile del ritardo, come del resto non lo è il Parlamento che, oberato di lavoro e costretto ad una procedura lunghissima, non sempre riesce ad approvare tutte le leggi con la necessaria urgenza.

Non è stato possibile presentare prima questo disegno di legge, perché gli accordi relativi sono stati conclusi soltanto verso la fine del 1951. D'altra parte, noi abbiamo voluto attribuirgli la decorrenza del 1° luglio di quell'anno per favorire il personale delle scuole che si trova ora in una situazione di irregolarità.

Concludendo, assicuro la Commissione che il Ministero degli affari esteri, iniziando la sua gestione delle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea, cercherà di dedicare a questa opera la massima cura, sia per l'istruzione dei figli degli italiani colà residenti, sia per il mantenimento di quel faro di civiltà a cui ha accennato l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'Amministrazione delle scuole secondarie italiane della Libia è trasferita dal Ministero dell'Africa italiana al Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1° luglio 1951.

(È approvato).

ART. 2.

La trattazione di tutti gli affari concernenti il funzionamento delle istituzioni culturali e delle scuole elementari della Libia nonché delle scuole secondarie ed elementari della Eritrea, è trasferita, a decorrere dal 1° luglio 1951, dalla competenza del Ministero dell'Africa italiana a quella del Ministero degli affari esteri, il quale ne assumerà altresì l'amministrazione all'atto del passaggio al Governo italiano.

(È approvato).

ART. 3.

Al personale addetto alle scuole secondarie italiane della Libia si applicano, a decorrere dal 1° luglio 1951, le disposizioni contenute nel testo unico delle norme legislative

nelle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 4.

Al personale addetto alle istituzioni culturali ed alle scuole di cui al precedente articolo 2 si applica lo stesso trattamento previsto dall'articolo 3 dalla data in cui l'amministrazione delle istituzioni e scuole predette verrà assunta dal Governo italiano.

(È approvato).

ART. 5.

La posizione del personale direttivo ed insegnante addetto alle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea fino a quando detto personale non sarà assoggettato alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, continua ad essere disciplinata dalle norme di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, ed alle successive modificazioni, esclusa peraltro la corresponsione della indennità coloniale prevista dalle norme stesse.

(È approvato).

ART. 6.

Con decreti del Ministro del tesoro verrà provveduto al trasferimento al bilancio del Ministero degli affari esteri dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio 1951-52 relativi alle spese di cui alla presente legge.

Alla maggiore spesa di lire 300.000.000 annui, derivanti dall'applicazione della presente legge, verrà fatto fronte nell'esercizio 1951-52 con riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Passaggio dell'amministrazione delle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea al Ministero degli affari esteri » (2501):

Presenti	19
Astenuti	3
Votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Bartole, Chiostergi, Clerici, Covelli, Donati, Foresi, Giacchero, Iervolino De Unterrichter Maria, Lupis, Montini, Moro Aldo, Nitti, Russo Carlo, Scaglia, Tanasco.

Si sono astenuti:

Basso, Laconi, Nenni Pietro.

La seduta termina alle 10,15.